



7 MAG. 2018

Terni.....
Protocollo..... **F1400/SP**

Oggetto: **Conflitto di interessi e obbligo di astensione.
Modello per dichiarazioni sostitutive, artt. 46
e 47 DPR 445/2000.**

Dip.
.....
presso

Faccio seguito all'iniziativa di formazione svolta dall'Avv. Francesco Vitelli, consulente della Società, in data 13 aprile 2018 (personale presente: il Dirigente, i Direttori di farmacia, il personale amministrativo) ed al fine di conoscere e monitorare ogni eventuale fattispecie di cui all'oggetto, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in tema di prevenzione della corruzione (D.Lgs n. 231/2001, Legge n. 190/2012) e del contenuto del "Codice etico" della Società, per rendere note a tutto il personale le situazioni e condizioni di insorgenza del "conflitto di interesse".

Normativa

Il punto 3.1.5 del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) ha previsto il dovere "..... di intraprendere adeguate iniziative per dare conoscenza al personale dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi, delle conseguenze scaturenti dalla sua violazione e dei comportamenti da seguire in caso di conflitto di interessi".

Nell'allegato 1, punto B.2, al PNA è previsto, inoltre, che le società in controllo pubblico debbano adottare "un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative".

Questa Società, già nel *Modello organizzativo ai sensi della legge 231 e disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza* del 2014 (pubblicato sul sito di "FarmaciaTerni" nella sezione "Amministrazione trasparente/Atti generali") ed attualmente in fase di aggiornamento, ha chiaramente individuato la problematica del "conflitto di interesse".

Tra le misure obbligatorie di prevenzione della corruzione da attuare ai sensi del punto 3.1.7 del PNA ci sono:

- obbligo per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, i quali sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative per i dipendenti in caso di conflitto di interesse;

**ASSOCIATA ALLA CONFEDERAZIONE NAZIONALE DEI SERVIZI - FEDERAZIONE A.S.SO.FARM
MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA FARMACIE SOCIALI**

Comunale 1 - Viale di Porta Sant'Angelo, 35 - Terni - Tel: 0744 409019
Comunale 2 - Via Piana dei Greci, 5 - Terni - Tel: 0744 273936
Comunale 3 - Via Montesi, 74 - Marmore, Terni - Tel: 0744 67175
Comunale 4 - Via Gabelletta 5/D - Terni - Tel: 0744 300506
Comunale 5 - Via Mola di Bernardo, 18/d - Terni - Tel: 0744 285126

Comunale 6 - Via Montefiorino, 12 - Terni - Tel: 0744 277767
"Falchi" - Via Roma, 39 - Terni - Tel: 0744 405240
Ospedale 1 - C.so Tacito, 79 - Terni - Tel: 0744 400227
Ospedale 2 - Viale Trento, 33 - Terni - Tel: 0744 278674

- obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
- obbligo dell'accertamento dell'assenza del conflitto di interesse mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dal dipendente nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000.

Inoltre, l'art. 1, comma 41, della Legge 190/2012 ha introdotto l'art. 6-bis nella Legge 241/1990, rubricato "Conflitto di interessi". Detta disposizione stabilisce che *"Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale"*.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell'interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati.

La norma è di carattere generale e va letta in maniera coordinata

a) con la disposizione sul conflitto di interesse di cui al punto 5 del "Codice Etico" dei dipendenti della Società (vedi allegato "A" al "Modello organizzativo ai sensi della legge 231 e disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza", pubblicato sul sito di "FarmaciaTerni" nella sezione "Amministrazione trasparente/Atti generali");

b) con il D.Lgs n. 50/2016 (Codice degli appalti), il cui art. 42 rubricato "Conflitto di interesse" stabilisce che

"1. Le stazioni appaltanti prevedono misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni, in modo da evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

2. Si ha conflitto d'interesse quando il personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che, anche per conto della stazione appaltante, interviene nello svolgimento della procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni o può influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura di appalto o di concessione. In particolare, costituiscono situazione di conflitto di interesse quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

3. Il personale che versa nelle ipotesi di cui al comma 2 è tenuto a darne comunicazione alla stazione appaltante, ad astenersi dal partecipare alla procedura di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione nei casi di cui al primo periodo costituisce comunque fonte di responsabilità disciplinare a carico del dipendente pubblico.

4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 valgono anche per la fase di esecuzione dei contratti pubblici.

5. La stazione appaltante vigila affinché gli adempimenti di cui ai commi 3 e 4 siano rispettati."

Definizione di conflitto di interessi

Il "conflitto di interessi" può essere definito come quella circostanza in cui l'azione del dipendente, per definizione orientata unicamente alla cura dell'interesse della collettività, attraverso lo strumento della società in controllo pubblico (tale è "FarmaciTerni - S.r.l."), è ostacolata o potrebbe essere ostacolata da un interesse secondario personale o, comunque, privato, del dipendente medesimo o di persone a esso collegate da vincoli di parentela, affinità o amicizia.

Il "conflitto di interessi" si configura, pertanto, allorquando il dipendente è tenuto ad assumere decisioni o a svolgere attività inerenti i suoi compiti che possano essere collegate

a interessi personali oppure interessi del coniuge, di conviventi, di parenti ed affini entro il primo grado, o relativi a soggetti con i quali il dipendente intrattenga frequentazioni abituali.

In relazione alla natura di tali interessi, va evidenziato che, oltre agli interessi di carattere patrimoniale, può trattarsi anche di interessi propri di soggetti o di organizzazioni di cui il dipendente sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni, comitati, società nei cui confronti il dipendente abbia poteri di gestione, o dei quali sia dirigente.

In altre parole, sono considerate situazioni di conflitto di interessi:

- la sussistenza di interessi personali che interferiscono con l'oggetto di decisioni cui il dipendente partecipa e dalle quali potrebbe ricavare uno specifico vantaggio diretto o indiretto;
- la sussistenza di preesistenti rapporti di affari o di lavoro con persone od organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il dipendente partecipa anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- la sussistenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado, ovvero di convivenza o di frequentazione assimilabili, di fatto, ai rapporti di coniugio, parentela o affinità, con persone operanti in organizzazioni specificamente interessate all'oggetto delle decisioni cui il dipendente partecipa, anche nei casi in cui detti rapporti non configurano situazioni che danno luogo a incompatibilità previste dalla legge o da altre norme;
- l'appartenenza a categorie, associazioni o gruppi, in virtù della quale il dipendente acquisisca un vantaggio personale da decisioni cui egli partecipa, anche nei casi in cui detta appartenenza non generi le incompatibilità previste dalla legge o da altre norme.

Obbligo di astensione e dovere di segnalazione

Le disposizioni sulla responsabilità amministrativa delle società di cui al D.Lgs 231/2001 devono essere lette in combinato disposto con la Legge n. 190/2012 (c.d. "Legge Anticorruzione"), secondo le regole contenute nel PNA.

Tale quadro normativo ha introdotto rilevanti modifiche alla disciplina in materia di conflitto di interessi dei dipendenti, con una finalità preventiva che presuppone l'adozione da parte delle società in controllo pubblico di due importanti obblighi:

- A. un obbligo di astensione a carico del responsabile del procedimento, del titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale e dei titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale;
- B. un dovere di segnalazione, a carico degli stessi soggetti, della situazione, anche potenziale di conflitto di interessi.

Per quanto sopra descritto, in presenza di una situazione di conflitto di interessi specificatamente indicata nel "Codice etico" e in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza, il dipendente è obbligato ad astenersi dall'assunzione delle decisioni o dallo svolgimento delle attività inerenti i propri compiti.

Conflitto di interessi "potenziale"

Come su indicato, le norme in materia di conflitto di interessi si applicano anche al c.d. "conflitto di interessi potenziale", in riferimento al quale l'astensione rappresenta un obbligo qualora la partecipazione del dipendente all'adozione della decisione o all'attività possa ingenerare sfiducia nell'indipendenza e nell'imparzialità della società in controllo pubblico.

La valutazione del conflitto c.d. "potenziale", come per situazioni di conflitto "reali", deve tener conto della qualifica, del ruolo professionale e/o della posizione professionale del dipendente in seno all'organizzazione aziendale, della competenze assegnate al dipendente anche in via temporanea, della struttura gerarchicamente superiore, delle funzioni attribuite o svolte in un tempo passato considerato "ragionevolmente congruo".

Ambito soggettivo

I soggetti destinatari delle su esposte prescrizioni, sono il personale a tempo pieno o a tempo parziale, determinato e indeterminato, i collaboratori o consulenti con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, i titolari di organi e di incarichi, i collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi in favore della Società.

Una particolare attenzione va riservata al personale farmacista della Società (Direttori di farmacia e farmacisti collaboratori) in quanto "incaricati di pubblico servizio" e, quindi, destinatari di specifiche norme di rilievo penale.

Così, ad esempio, l'articolo 323 c.p. che ha introdotto nel nostro ordinamento, in via diretta e generale, un dovere di astensione per il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio che si trovi in una situazione di conflitto di interessi: l'inosservanza di tale dovere comporta, in presenza di tutti gli altri requisiti previsti dalla legge, l'integrazione del reato di abuso di ufficio, anche qualora faccia difetto, relativamente al procedimento nell'ambito del quale il dipendente è chiamato a operare, una specifica disciplina dell'astensione o quest'ultima riguardi un numero più ridotto di ipotesi o sia priva di carattere cogente e senza che sia nemmeno necessario individuare alcuna violazione di legge o di regolamento perché possa ritenersi sussistente l'elemento materiale del reato.

Aspetti procedurali

Qualora un dipendente o collaboratore appartenente alle categorie sopra indicate, in riferimento ad una certa attività o decisione, ritenga doveroso astenersi per aver riscontrato un conflitto di interessi, è tenuto a comunicare e a motivare per iscritto all'organo amministrativo della società l'impossibilità a svolgere quella determinata attività o a partecipare a quella decisione.

Il destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico, oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente.

Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente o collaboratore dall'incarico, esso dovrà essere affidato ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, l'organo amministrativo dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento.

Allegato alle presente è reso disponibile il modello di Dichiarazione che dovrà essere individualmente resa da tutti i dipendenti. Detta Dichiarazione, compilata e sottoscritta, dovrà essere consegnata alla Società (presso al sede legale) unitamente a copia di un documento di riconoscimento, entro e non oltre

le ore 14.00 del 31 maggio 2018

Le singole Dichiarazioni saranno oggetto di pubblicazione sul sito aziendale, nella sezione "Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali".

La presente nota è pubblicata sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione trasparente/Disposizioni generali/Atti generali" dalla data della presente.

Distinti saluti.



L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dr. Fausto Sciamanna)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

(La presente dichiarazione viene resa una sola volta e resta valida fino a comunicazione di eventuale variazione nello stato del dichiarante)

Spett. FarmaciaTerniS.r.l.
Vico Politeama n. 3
05100 Terni

Il/La sottoscritto/a, nato/a a,
(Prov.) il e residente a (Prov.) in via
..... n., in servizio presso la Società "FarmaciaTerni – S.r.l." con
la qualifica di e con rapporto di lavoro (*barrare il caso di interesse*)

- tempo indeterminato
 tempo determinato
 tempo pieno
 tempo parziale di n. ore settimanali

consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per false attestazioni e che mendaci dichiarazioni, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, oltre a comportare la decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75 del D.P.R. 445/2000), costituiscono reato punito ai sensi del Codice Penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000), sotto la sua responsabilità

DICHIARA (*barrare il caso di interesse*)

- di non aver riportato condanne penali;
 di aver riportato le seguenti condanne penali:
.....
 di non avere procedimenti penali pendenti;
 di avere i seguenti procedimenti penali pendenti:
.....

DICHIARA inoltre

- A. di non trovarsi, nei confronti della Società "FarmaciaTerni – S.r.l.", in alcuna delle situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi propri di seguito esemplificate, tali da ledere l'imparzialità dell'agire in seno alla Società:
- di non avere consentito, ricercato, cercato di ottenere, o accettato alcun vantaggio, finanziario o di altra natura, a favore o da parte di chicchessia, che costituisca una prassi illegale o che si configuri come corruzione, diretta o indiretta, in quanto incentivo o ricompensa connessa all'espletamento delle proprie mansioni;
 - di non avere avuto, in particolare, in prima persona o suoi parenti o affini entro il primo grado, o il coniuge o il convivente, interessi propri con i fornitori della Società, né con soggetti privati detentori di interessi contrastanti con la Società;
 - che né la propria persona né il coniuge o il convivente né parenti o affini entro il primo grado hanno causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, con le ditte fornitrici della Società o funzione di tutore, curatore, procuratore o agenti nei confronti di titolare, legale rappresentante, direttore tecnico, soci e amministratori delle ditte fornitrici della Società;
- B. di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività della Società che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti o affini entro il primo grado, del coniuge o di conviventi;
- C. di aver adempiuto agli obblighi di comunicazione finalizzati alla preventiva autorizzazione di eventuali incarichi esterni alla Società;
- D. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società "FarmaciaTerni – S.r.l." l'eventuale insorgere di taluna delle situazioni sopra menzionate.

La Società "FarmaciaTerni – S.r.l." informa, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, che i dati conferiti con la presente dichiarazione sostitutiva saranno utilizzati in relazione allo sviluppo del procedimento amministrativo per cui essi sono specificati, nonché per gli adempimenti amministrativi ad essi conseguenti, ivi inclusa la pubblicazione dell'atto sul sito istituzionale della Società. La Società si riserva la facoltà di verificare la veridicità delle informazioni contenute nella presente dichiarazione.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Terni, li

Firma

.....